

Allegato "A" rep.6438/3522

STATUTO

ART.1 - DENOMINAZIONE

1.1. Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione **"VENOUS LYMPHATICS WORLD INTERNATIONAL NETWORK FOUNDATION ETS"** in sigla fondazione **"vWInf ETS"**.

1.2. La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della fondazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

ART.2 - SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Rovigo, con indirizzo, attualmente, alla via Giuseppe Mazzini n.12.

"ART.3 - SCOPO E ATTIVITA'

3.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita attività riconducibili alle lettere **"b"** (interventi e prestazioni sanitarie), **"d"** (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa) ed **"h"** ricerca scientifica di particolare interesse sociale del predetto decreto e, nel suo complesso, un'attività tesa alla realizzazione di progetti di studio e ricerca operata in un contesto di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano ed agisce nei campi dell'assistenza sanitaria, della cura della persona mediante lo sport dilettantistico, del soccorso umanitario e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con le modalità indicate nei capoversi successivi.

3.2. La Fondazione intende facilitare e diffondere lo studio delle malattie del sistema venoso e linfatico in tutti i suoi aspetti (a titolo esemplificativo, gli aspetti: fisiopatologico, preventivo, diagnostico, clinico e terapeutico) e secondo il genere cui l'individuo appartiene, maschile o femminile, mediante la ricerca scientifica, la promozione della collaborazione nazionale ed internazionale tra enti accademici, imprese e liberi professionisti.

3.3. La Fondazione potrà operare nei confronti di qualsivoglia interlocutore, avvalendosi di supporti economici privati, inoltre potrà concorrere ad ottenere contributi pubblici.

3.4. Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali la Fondazione si impegna a rispettare i seguenti principi e le seguenti direttive:

a) promozione del rispetto del principio di pari opportunità con particolare riguardo alla medicina di genere;

b) promozione e sviluppo della ricerca medica e farmacologica secondo il genere cui l'individuo appartiene, considerando sia le differenze biologiche e funzionali che i comportamenti psicologici e culturali, al fine di definire e ottimizzare i processi di cura.

3.5. La Fondazione eroga le prestazioni di assistenza sanitaria effettuando screening medici in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche nei confronti di persone svantaggiate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (Circolare 26.6.98 n. 168/E):

a) disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;

b) tossicodipendenti;

c) alcolisti;

d) indigenti;

e) anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;

f) minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;

g) donne vittime di violenza;

h) profughi;

i) immigrati non abbienti.

A favore dei soggetti in condizioni di svantaggio sopra indicati, la Fondazione promuoverà anche iniziative educative, seminari, workshop, finalizzati ad implementare la conoscenza delle malattie del sistema venoso e linfatico e, in particolare, la cultura della "Flebologia e Linfologia".

3.6. Nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, la Fondazione effettua attività di ricerca nei seguenti ambiti e per gli scopi ivi indicati (DPR 20 marzo 2003, n. 135):

a) Prevenzione, diagnosi e cura delle patologie venose e linfatiche dell'essere umano e diffusione dei risultati delle ricerche.

3.7. Nel settore d'intervento della ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui al precedente punto 6, la Fondazione opererà secondo la seguente linea programmatica:

a) Promozione e sviluppo della ricerca scientifica di base ed avanzata, direttamente, ovvero affidandola ad Università, enti di ricerca o ad altre fondazioni che la svolgono direttamente, ai sensi del DPR 20 marzo 2003, n. 135.

3.8. La Fondazione offrirà anche supporto all'organizzazione ed al finanziamento di progetti di aiuti umanitari di interesse flebo-linfologico, destinati a collettività estere.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ART.4 - ATTIVITA' DIVERSE

4.1. La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, a condizio-

ne che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'art.97 del CTS, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

4.2. Al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale, la fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art.97 del Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

La raccolta di fondi potrà avvenire anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ART.5 - DURATA

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART.6 - PATRIMONIO

6.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della modificata fondazione, di valore pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione anche con il ricavato della vendita e delle rendite di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari,

che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;

da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, o da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART.7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

7.3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, a chicchessia, né direttamente né indirettamente.

7.5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART.8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti.

8.2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART.9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre (3) ed un massimo di sette (7), nominati a maggioranza dai signori Giancesini Sergio nato a Abano Terme (PD) il 25 dicembre 1980, Erica Mene-gatti nata a Porto Maggiore (FE) il 3 ottobre 1980, Valentina Noce nata a Rovigo il 4 agosto 1979, Iacopo Buriani nato ad Argenta (FE) il 7 aprile 1981, Luciano Zanforlin nato a Rovi-go il 14 novembre 1948 quali fondatori della Fondazione, il tutto mediante comunicazione scritta inviata alla fondazione via PEC o raccomandata AR.

Nel caso di dimissioni, revoca o cessazione dalla carica di un consigliere, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte dei rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo diret-tivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazio-nale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, a condizione che siano presenti e vo-tanti più di due membri.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; ogni volta che se ne ravvisi la necessità;
- su richiesta di almeno un terzo dei componenti, nel qual ca-so la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal rice-vimento della richiesta.

La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche trami-te e-mail, con un preavviso minimo di otto (8) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza, in cui il preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

9.4. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante vi-deo e/o tele conferenza ove precisato nell'avviso di convoca-zione. La condizione essenziale per la validità del Consiglio di Amministrazione in video e/o teleconferenza tra la sede e i partecipanti è che tutti i partecipanti possano essere iden-tificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi ta-li presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario della riunione, on-de consentire la stesura e la sottoscrizione seduta stante del verbale sul relativo libro.

9.5. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fon-dazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti

compiti:

- eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministrare la Fondazione e garantirne il corretto funzionamento;
- predisporre ed approvare il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, adempiendo agli obblighi normativi in materia;
- attuare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone le attività, nonché autorizzando le relative spese;
- deliberare in merito all'avvio o all'interruzione dei contratti di lavoro con il personale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti previsti per l'iscrizione al Registro del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso.

9.6 - Oltre alle scritture regolate dall'art.7 del presente statuto nonché dagli artt.13 e 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta dei libri sociali e nella fattispecie:

- a)** il libro degli aderenti ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (se necessari);
- b)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I membri della fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta mediante PEC, raccomandata AR o altri mezzi che garantiscano la prova dell'invio e della ricezione della comunicazione.

ART.10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione.

10.2. Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

11.1. L'Organo di Controllo è nominato dalla Fondazione secondo quanto previsto dall'articolo 30 del dlgs 117/2017.

11.2. La nomina di un Organo di Controllo, che può essere anche monocratico, è obbligatorio nei casi previsti dalla legge.

11.3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

11.4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requi-

siti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare la revisione legale dei conti quando obbligatoria ed in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da uno o tre revisori legali aventi requisiti di legge.

11.6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 12. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

11.7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.8. Per quanto riguarda la revisione legale, la Fondazione può affidare ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs 117/2017, la revisione legale all'organo di controllo.

Il Revisore Contabile dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

ART.12 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Si applica l'art. 49 del Codice del Terzo Settore (RUNTS).

ART.13 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

F.to: Sergio Giancesini - Riccardo Bidello.